

Esame dello schema di decreto legislativo "Codice del Terzo settore" (Atto n. 417) per la XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati

Sull'art. 5 - Attività di interesse generale

Si nota una difformità tra le attività elencate nello schema di decreto del "Codice del Terzo Settore" e quelle dello schema di decreto "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale". Per maggior coerenza e semplicità si chiede di uniformare le definizioni delle attività di interesse generale, incluse nei due decreti, escludendo quelle non praticabili dalle IS nel relativo decreto.

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni **e interventi, servizi e prestazioni previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104¹;**
- b) prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza come definiti dalle disposizioni vigenti in materia **ovvero rivolte nei confronti di soggetti svantaggiati;**
- e) **attività e** servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente **naturale e sociale** e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- g) **formazione terziaria riferita ai livelli di qualificazione corrispondenti ai livelli EQF 5, 6, 7 e 8 di cui al decreto interministeriale 13 febbraio 2013;**
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, **nonché la formazione realizzata da enti accreditati dalle Regioni, finalizzata al rilascio di qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 del 2013;**

Per la lettera n) attività di cooperazione allo sviluppo.

Si intendono per attività di cooperazione allo sviluppo tutte le attività di sostegno, partenariato e di assistenza ai Paesi individuati dall'OCSE-DAC finalizzate ad una cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, accreditate, contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, l'Unione europea, altri organismi di diritto pubblico nazionale, europeo ed internazionale o finanziate da soggetti privati o mediante raccolte fondi pubbliche.

Si tratta di interventi diretti a favorire la promozione della pace e della giustizia, a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato, al miglioramento delle condizioni di vita negli stessi paesi e finalizzate a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di paesi vittime di catastrofi e conflitti.

Sono considerate altresì attività di cooperazione allo sviluppo anche le iniziative di advocacy, awareness, formazione, informazione ed educazione alla cittadinanza globale realizzate in Europa e nei paesi di intervento, quelle di aiuto ai rifugiati effettuate nel Paese donatore, le

¹ Il riferimento alla legge 104/92 è necessario in quanto alcune attività ivi elencate non sono invece presenti nella legge 328/00. Eccole:

- attività di supporto all'inclusione scolastica per gli alunni con disabilità (assistenza alla comunicazione e all'autonomia di cui all'articolo 13, comma 3, legge 104/92)
- attività per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità (articolo 18 legge 104/92)
- trasporto sociale non di linea (articolo 26 legge 104/92)
- assistenza personalizzata (articolo 39 legge 104/92)

campagne di raccolta fondi destinate a finanziare o cofinanziare le attività di cooperazione allo sviluppo nei paesi di intervento, il sostegno a distanza ², gli interventi di co-sviluppo che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo e le iniziative di inclusive business che vedono coinvolte anche imprese profit.

Si tratta di interventi effettuati nei paesi a titolo gratuito, o dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico che coprono solo una frazione del loro costo effettivo, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con quest'ultimo e, comunque, non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale. Il costo effettivo è calcolato aggiungendo agli oneri economici di acquisto o produzione dei beni o servizi:

- a. il valore normale dei beni e servizi acquisiti a titolo gratuito, ivi incluso il valore normale delle prestazioni di volontariato di cui all'articolo 17;
- b. la differenza tra il valore normale dei beni e servizi acquisiti ed il loro costo di acquisto;
- c. il valore normale delle erogazioni gratuite di beni e servizi.

Per la lettera o) commercio equo e solidale

A seguito di una nota del movimento italiano del Commercio Equo e Solidale, a cui appartengono anche nostre associate, relativamente alla definizione stessa di Commercio Equo e Solidale riportata negli schemi di Decreto Legislativo in oggetto ed in modo particolare nell'art. 5 si propone una modifica che si auspica venga accolta. La definizione di Commercio Equo e Solidale, così come attualmente inserita nel decreto del Codice, rischia di escludere alcuni dei soggetti coinvolti nel sistema del Fair Trade. Vorremo far presente in questa sede che i soggetti che promuovono, diffondono e certificano il Commercio Equo e Solidale sono:

- A) Enti rappresentativi delle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale, che garantiscono un sistema di monitoraggio degli aderenti (c.d. Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale) affinché vengano rispettati i criteri del Commercio Equo e Solidale e promuovono il Commercio Equo e Solidale;
- B) Enti di promozione delle filiere e dei prodotti del Commercio Equo e Solidale, ovvero quelle organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, che prevedano la promozione e il sostegno delle filiere di Commercio Equo e Solidale, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale la cui conformità a standard internazionalmente riconosciuti è certificata da organismi di certificazione accreditati;
- C) Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale, aziende non-profit che importano, trasformano e/o commercializzano prevalentemente prodotti del Commercio Equo e Solidale, ovvero che

² Si definisce "Sostegno a Distanza" una forma di liberalità, consistente nell'erogazione periodica, entro un dato orizzonte temporale, da parte di una o più persone fisiche o di altri soggetti, di una definita somma di denaro ad una organizzazione, affinché la impieghi per la realizzazione di progetti di solidarietà internazionale, i quali: a. abbiano come destinatari una o più persone fisiche minori, giovani, adulti, famiglie, nonché comunità ben identificate in condizioni di rischio povertà ed emarginazione; b. promuovano il contesto familiare e le formazioni sociali, precisamente identificate, entro cui si svolge la personalità del minore; c. favoriscano la relazione interpersonale tra sostenitori e beneficiari e/o la creazione di un rapporto di vicinanza umana e di conoscenza (Fonte: Ministero Politiche Sociali)

distribuiscono prevalentemente prodotti del Commercio Equo e Solidale e promuovono il Commercio Equo e Solidale (c.d. botteghe del mondo o botteghe del commercio equo e solidale).

Questa elencazione dei diversi soggetti del Commercio Equo e Solidale è ampiamente condivisa a livello nazionale e internazionale ed è anche riscontrabile nel testo di legge recante "Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale", approvato dalla Camera dei Deputati in data 03.03.2016 e attualmente in esame nella X Commissione del Senato della Repubblica (n. 2272). Lo "Schema di Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale" e allo stesso modo, lo "Schema di decreto legislativo recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", nell'art. 5 (Attività di interesse generale), al comma 1, lettera o), definiscono il Commercio Equo e Solidale nell'art.2 (Attività d'impresa di interesse generale) al comma 1, lettera o) come segue: *"commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l'accesso del produttore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile"*

Così come formulata ovvero da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l'accesso del produttore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite all'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile, rischia di non includere in modo chiaro le prime due categorie di enti (A e B). Parimenti, anche le Organizzazioni appartenenti alla categoria C) rischierebbero di essere escluse, qualora non importino direttamente le materie prime, bensì si approvvigionino da trader e intermediari, come accade sovente in diverse filiere del settore, per motivi logistici nella dinamica di importazione delle materie prime da determinate aree geografiche, ovvero laddove distribuiscano prodotti importati e trasformati da terzi, come solitamente fanno le c.d. Botteghe del Mondo o Botteghe del Commercio Equo e Solidale.

Onde evitare il rischio di esclusione dei soggetti chiave del Commercio Equo e Solidale, fondamentali per la tutela dei produttori e dei consumatori, proponiamo la riformulazione come segue:

o) **attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore delle filiere del commercio equo e solidale, da intendersi – nelle more della approvazione definitiva della disciplina sul commercio equo e solidale - come un rapporto commerciale con un**

produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l'accesso del produttore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

- v) promozione della **cultura delle legalità**, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili **e sociali e dei consumatori**;

Inserire nuovamente nel codice TS:

z-bis) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

Infine, si ritiene indispensabile anche aggiornare i CODICI ATECO, creando una sezione specifica ETS, una volta definite le attività del Codice per permettere agli ETS di operare nella maniera più coerente e corretta possibile. Il codice ateco sarà riportato in forma principale o secondaria tanto in anagrafe tributario quanto presso REA e registro imprese della Camera di Commercio.

In merito alla **questione iscrizione "registro imprese"** vale ricordare che ancora una volta il Codice terzo settore esclude le organizzazioni che svolgono in via principale ed esclusiva attività non profit (enti non commerciali) dimenticando che tale clausola è discriminatoria e contraria alla giurisprudenza europea e ad alcune sentenze nazionali, secondo le quali gli ETS possano "essere aggiudicatari di gare di pubblici appalti, in quanto l'assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici." A ciò si aggiunga che, proprio in forza dei principi espressi a livello comunitario, agli ETS non è precluso assumere la qualificazione di imprese ai sensi delle disposizioni del Trattato istitutivo dell'Unione Europea relative alla concorrenza. Per vero, si ricorda che la medesima Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 23 dicembre 2009 nella causa n. 305/2008, ha ribadito che la normativa comunitaria deve essere interpretata nel senso che non può essere impedita la partecipazione alle gare di pubblici appalti ai "soggetti che non perseguono preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato". Quindi si invita a risolvere o quanto meno a regolamentare per tutti gli ETS e non per la sola impresa sociale la questione dell'iscrizione registro imprese che ad oggi non permette la partecipazione degli ETS a determinati appalti pubblici, pur se ETS in questione sia in possesso di partita IVA, iscrizione al REA e contabilità separata commerciale per quell'attività svolta in forma di impresa. Si auspica che la possibilità che noi richiediamo di acquisizione di "impresa sociale" per gli ETS, non venga confusa con la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali in forma di impresa per ETS non commerciali, in quanto i vincoli e le caratteristiche dell'impresa sociale così come disegnate ad oggi nel relativo decreto sono specifiche e non necessariamente proprie di un ETS che svolge anche attività commerciale in forma secondaria e non prevalente.

Sull' Art. 6

Si richiede di specificare il tipo di dettaglio che ci si aspetta negli atti costitutivi/statuti ovvero si auspica sia sufficiente specificare che "l'ETS, per finanziare le proprie attività di interesse generale, può realizzare attività secondarie e strumentali" evitando così, ogni volta che voglio cambiare o avviare una nuova attività secondaria o strumentale, la modifica degli atti. Si intende che solo se queste attività secondarie e strumentali siano condotte in forma di impresa saranno considerate commerciali, in caso contrarie se rispettano i criteri delle attività non commerciali potranno essere gestite nella contabilità istituzionale e non in quella commerciale.

Si richiede la modifica dell'articolo come segue:

Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie o strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dell'insieme delle risorse impegnate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse impiegate nell'attività di interesse generale, **comprehensive dell'impegno gratuito e volontario**

Sull'Art. 7

Pur essendoci un rimando a future linee guida, si richiede che si specifichi che **le attività di raccolta fondi finalizzate al finanziamento specifico e diretto delle attività di interesse generale dell'ETS si considerano non commerciali.**

Sull'Art. 8

Si ritiene che i limiti ad emolumenti di amministratori e agli stipendi dei corpo lavorativo svalorizzino il terzo settore , rendendolo anche meno competitivo rispetto ad altri settori come nello stesso a livello europeo ed internazionale. Si richiede quindi la modifica del comma a) come segue:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze. e la cancellazione del comma b).

Sull' Art. 11

Non si capisce perché un ETS che svolge attività commerciale (e quindi in forma di impresa, pagando le relative imposte forfettarie o meno) non in forma prevalente o esclusiva ma ha partita iva e Rea in camera commercio non possa iscriversi al registro imprese. Peraltro tale situazione, come ricordato sopra, discrimina tali ETS su alcuni appalti e gare e già la giurisdizione e la definizione di "operatore economico" comunitaria ci dà ragione a proposito. Si invita a non

confondere la qualifica di impresa sociale che richiediamo "acquisibile" anche da altri ETS che svolgano attività di interesse generale in forma prevalente o esclusiva non commerciale, dalla semplice iscrizione al registro imprese di ETS che pur svolgendo attività di interesse generale in forma non commerciale, hanno partita IVA e svolgano attività secondaria e non prevalente commerciale.

Sull' Art. 13

Seppur vi è un rimando a nuove linee guida su bilancio esercizio, si richiede per semplicità e per diminuire il carico burocratico e di scadenze, di inserire, nel bilancio di esercizio, qualsiasi altra informazione prevista in altri articoli, rendendola parte obbligatoria del bilancio di esercizio e del bilancio di missione (per esempio elenco dei rendiconti fondi pubblici, rendicontazioni delle raccolte fondi e del 5 per mille, incluso la pubblicazione sul sito entro 30 gg dalla approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea) e demandando alla comunicazione e ai controlli incrociati tra enti pubblici l'onere della conoscenza, informazione e controllo particolarmente su fondi istituzionali, ai quali i singoli ETS già hanno obbligo di rendiconto e spesso di audit di specifico fondo come di bilancio di esercizio.

Sull' Art. 14

Anche in questo articolo vi è un rimando ad altre linee guida sul bilancio Sociale. Si auspica che tutte queste linee guida abbiano una coordinazione programmatica e di uscita tra di loro sia per permetterne la non sovrapposizione e coerenza, sia la possibilità di essere adottate dai singoli ETS nei tempi richiesti dai decreti legislativi e soprattutto dalle norme abrogatorie e di transizione.

Essendo prevista l'inserimento della valutazione di impatto sociale per quanto riguarda le attività di cooperazione allo sviluppo si auspica che tali metodologie vengano disegnate e concertate tanto con la AICS ed il MAECI quanto con le OSC ed i soggetti del Sistema Italia della cooperazione allo sviluppo.

Si richiede la modifica come segue:

2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori a **duecentoventimila euro** devono in ogni caso pubblicare annualmente ed aggiornare nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscono, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati **che non rivestano la qualità di lavoratori subordinati o autonomi.**

Sull'Art. 16

Uniformare il limite come nell'impresa sociale, richiesta modifica come segue:

I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza

retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.

Inoltre in merito al personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo, l'Art. 28. - Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti, diceva:

"Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è convocato un apposito tavolo di contrattazione per la definizione del contratto collettivo nazionale del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo".

Siamo ancora in attesa di tale tavolo. Considerato che i contratti collettivi non sempre hanno strumenti adeguati per affrontare il settore specifico e che il livello di professionalità o di requisiti/condizioni di lavoro/sicurezza spesso richiede particolari specificità contrattuali alcune organizzazioni è preferibile che si rivolgano ad un contratto di secondo livello o si può fare pressione perchè finalmente venga definito il contratto collettivo del personale estero?

Art. 17

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, 6 e 7, e per quelli di essi che prestano attività non occasionale devono tenere un apposito registro.

Si richiede di cancellare comma 5) e 6) che non corrisponde alla realtà. Se si vogliono punire gli abusi si aumentino i controlli.

Art. 21

Le attività secondarie come devono essere esplicitate negli statuti (vedi sopra)? Che dettagli si cercano? Qui dall'elenco degli elementi obbligatori negli statuti sono sparite e non è coordinato con art. 6.

Eliminare obbligo di individuare le sedi secondarie negli statuti: le secondarie spesso cambiano o se ne aprono di nuove, ciò vorrebbe dire cambiare statuto tutte le volte. Chiediamo che si tolga tale obbligatorietà e che piuttosto se tali sedi secondarie hanno un minimo di struttura (almeno un dipendente) e svolgono attività continuativa meglio obbligare che vengano inserite in anagrafe tributaria o presso Camera di Commercio.

Sull' Art. 24

Assemblea

1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.
2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile.
3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. **In caso di associazioni composte da persone fisiche**, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati pari o superiore a cinquecento. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative di cui all'articolo 41 disciplinano le modalità e i limiti delle deleghe di voto, anche in deroga a quanto precedentemente stabilito. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati pari o superiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.

Sull'Art. 25

Competenze inderogabili dell'assemblea

1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

~~2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno un numero di associati pari o superiore a cinquecento l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire la competenza relativa alle materie di cui alle lettere c), e g) del comma 1 all'organo amministrativo o ad altro organo, comunque denominato, eletto dall'assemblea degli associati o dall'assemblea di delegati eletti dalle assemblee di cui all'articolo 24, comma 5, o da altro organo eletto dalle medesime. Nelle reti associative di cui all'articolo 41 l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire le competenze relative alle materie di cui alle lettere a), b), d), ed f) del comma 1 all'assemblea di delegati eletti dalle assemblee di cui all'articolo 24, comma 5, o ad altro organo eletto dalla medesima.~~

2. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore.

~~3. Le disposizioni di cui agli articoli 24 commi 1, 2 e 3 e 5 non si applicano alle reti associative di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 41, e in ogni caso gli atti costitutivi o gli statuti devono stabilire:~~

~~a) il rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati;~~

~~b) l'elettività delle cariche sociali;~~

~~c) le condizioni per l'ammissione e l'esclusione degli associati con il divieto di limitarne l'ammissione a condizioni economiche o discriminazioni di qualsiasi natura;~~

d) i diritti e gli obblighi degli associati.

Sull'Art. 41

1. Le reti associative sono enti del Terzo settore (con una componente minima di almeno il 70% di ETS) costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

2. Sono reti associative quelle che associano un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 10 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;

3. Sono reti associative nazionali quelle che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Sono assimilate a reti associative nazionali le associazioni con oltre centomila associati persone fisiche e con proprie sedi operative in almeno dieci regioni o province autonome;

4. Le reti associative di cui al precedente comma esercitano, tra le altre, anche le seguenti attività:

a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo all'impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

5. Le reti associative di cui ai commi 2 e 3 possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.

6. È condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.

7. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.

Sull'art. 45

Che il Registro unico sia gestito operativamente su base territoriale può essere comprensibile, meno il fatto che le Regioni debbano legiferare su meccanismi di iscrizione e cancellazione. Si rischiano difformità ed incongruenze tra Regioni, come riportato più avanti.

sull'Art. 48

il comma 3) prevedrebbe una mole di lavoro impensabile. Inoltre i singoli rendiconti di fondi pubblici già sono obbligatoriamente inviati ai relativi finanziatori. Quindi si invita a far sì che le amministrazioni comunichino tra di loro e con il Registro Unico, in alternativa prevedere gli obblighi in sede di bilancio di esercizio, definendo anche alcune pubblicazioni sui siti obbligatorie (5 per mille, raccolte fondi e destinazione dei fondi pubblici)

sull'Art. 55

Si auspica che la AICS Agenzia Italiana cooperazione allo sviluppo sia tra gli enti o amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si prega di verificare. L'ente AICS in cooperazione allo sviluppo è indispensabile per realizzare co-programmazione (principalmente con le reti associative), co-progettazione e quindi eventuali partenariati, convenzioni e collaborazioni.

sull'Art. 79 comma 2)

Ai fini del reddito, le attività svolte da ETS senza corrispettivi o con corrispettivi inferiori ai costi non dovrebbero originare attività commerciale, in quanto svolte con criteri di antieconomicità che depongono per un'esclusione ex ante dell'attività di impresa. La disposizione di carattere generale, pertanto, non sembra dispiegare alcun contenuto agevolativo. Ad ogni modo, nella seconda parte andrebbe meglio precisata la concorrenza al calcolo del costo del valore delle erogazioni gratuite, e integrato il valore del lavoro volontario con ogni ulteriore costo figurativo (acquisizioni gratuite di beni o servizi utilizzati per le cessioni/erogazioni a valle), ciò al fine di evitare che la disposizione predetta, lungi dal disporre in favor, finisca per produrre effetti penalizzanti. Si richiede quindi modifica come segue:

"Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte dall'ente dagli enti del Terzo settore si considerano di natura non commerciale quando le stesse sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico che coprono solo una frazione del loro costo effettivo, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con quest'ultimo e, comunque, non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale.

Il costo effettivo è calcolato aggiungendo agli oneri economici di acquisto o produzione dei beni o servizi:

- a. il valore normale dei beni e servizi acquisiti a titolo gratuito, ivi incluso il valore normale delle prestazioni di volontariato di cui all'articolo 17;
- b. la differenza tra il valore normale dei beni e servizi acquisiti ed il loro costo di acquisto;
- c. il valore normale delle erogazioni gratuite di beni e servizi."

art. 79 comma 3) lettera d)

d) Le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera n) qualora l'ente sia statutariamente finalizzato alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale, **accreditate, contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, l'Unione europea, altri organismi di diritto pubblico nazionale, europeo ed internazionale o finanziate da soggetti privati o mediante raccolte fondi pubbliche,** e quelle attività di cui all'art. 6 e 7 finalizzate specificatamente al finanziare l'attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale nei paesi di intervento, con prestazioni di servizi o cessioni di beni all'utenza gratuiti ovvero a fronte di corrispettivi **pagati dall'utenza** tali da coprire una frazione del costo effettivo del servizio, , tenendo anche conto degli apporti economici da parte di soggetti terzi e a condizione che l'ente risulti iscritto nell'elenco di cui all'art. 26 , comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125

art. 79 inserimento comma 3) lettera g)

Considerato che spesso gli ETS costituiscono reti informali per svolgere insieme attività istituzionali di particolare interesse e/o onerosità condividendo costi e risorse ; che tali attività non sono finalizzate ad acquisire proventi, bensì a perseguire le finalità sociali in ottica di miglioramento dell'efficacia degli output solidali condivisi e/o dell'efficienza dei processi, ne consegue che esse non realizzano, nei rapporti tra detti enti, attività di impresa commerciale né attività preordinata stabilmente allo scambio di beni e servizi, quindi si richiede che anche:

g) le prestazioni e cessioni derivanti da rapporti di cost-sharing tra Enti del Terzo settore, e comunque tra enti non lucrativi, se finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all' art. 5, a condizione che i corrispettivi non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse; tali rapporti producono prestazioni e cessioni non soggetti a imposta sul valore aggiunto

siano considerate non commerciali.

art. 79 comma 4)

4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5:

- a. i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche **destinate a finanziare o cofinanziare specificatamente le attività di cooperazione allo sviluppo nei paesi di intervento** anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori

art. 79 comma 6)

da modificare come segue:

Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore **e dalle Reti associative** nei confronti dei propri associati, in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

Sull'Art. 82

Inserire in quanto mancante nella legge 125/2014

Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'art. 26 comma 3 della Legge 125/2014, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione Europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

art. 82 comma 2) richiesta di modifica come segue:

Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito **di beni o diritti**, effettuati a favore degli enti di cui al comma I del presente articolo a condizione che la somma ricavata dalla loro **successiva** alienazione **sia** direttamente utilizzata, entro cinque anni dal trasferimento, in attuazione degli scopi istituzionali e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene per lo svolgimento dell'attività di interesse generale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

Inoltre si ricorda che :

Si richiede di reintrodurre l'abrogazione previste dal Decreto Urbani che richiedono il preventivo nulla osta della sovrintendenza ai beni culturali per la vendita di immobili più vecchi di 70 anni.

art. 82 comma 3) proposta di modifica

Agli atti costitutivi e modifiche statutarie, nonché alle operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, o Enti di di cui all'articolo 4 comma 3 che, ai sensi e alle condizioni di cui al medesimo articolo esercitano le attività di cui all'articolo 5, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. **Le modifiche statutarie per adeguamenti normativi non scontano imposta di registro.**

sull'art. 83 comma 1)

si richiede introduzione della deducibilità per le persone fisiche, come segue:

Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo di cui al comma 1 da persone fisiche sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 15 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La deduzione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

sull'art. 89 comma 8) si propone modifica come segue:

L'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 **è sostituito dal seguente: Le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nell'Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l'Agenzia delle entrate, sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore. In ogni caso, fino al momento dell'avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.**

Esame dello schema di decreto legislativo "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale" (Atto n. 418) per la XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati

Uniformare le definizioni delle attività con quelle del Codice del Terzo Settore, sostituendole con le seguenti:

1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività d'impresa di cui all'articolo 5 del decreto Codice del Terzo settore, con esclusione di quelle alle lettere u), v), w) e x).

Si nota una difformità tra le attività elencate nello schema di decreto del "Codice del Terzo Settore" e quelle dello schema di decreto "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale". Si richiede per chiarezza e coerenza di uniformare le definizioni delle attività di interesse generale, incluse nei due decreti, escludendo quelle non praticabili dalle IS nel relativo decreto.

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni **e interventi, servizi e prestazioni previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104³;**

b) prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza come definiti dalle disposizioni vigenti in materia **ovvero rivolte nei confronti di soggetti svantaggiati;**

e) **attività e** servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente **naturale e sociale** e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

g) **formazione terziaria riferita ai livelli di qualificazione corrispondenti ai livelli EQF 5, 6, 7 e 8 di cui al decreto interministeriale 13 febbraio 2013;**

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, **nonché la formazione realizzata da enti accreditati dalle Regioni, finalizzata al rilascio di qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 del 2013;**

n) **Si intendono per attività di cooperazione allo sviluppo tutte le attività di sostegno, partenariato e di assistenza ai Paesi individuati dall'OCSE-DAC (allego elenco) finalizzate ad una cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, accreditate, contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, l'Unione europea, altri organismi di diritto pubblico nazionale, europeo ed internazionale o finanziate da soggetti privati o mediante raccolte fondi pubbliche.**

Si tratta di interventi diretti a favorire la promozione della pace e della giustizia, a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato, al miglioramento delle condizioni di vita negli stessi paesi e finalizzate a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di paesi vittime di catastrofi e conflitti.

Sono considerate altresì attività di cooperazione allo sviluppo anche le iniziative di advocacy, awareness, formazione, informazione ed educazione alla cittadinanza globale realizzate in Europa e nei paesi di intervento, quelle di aiuto ai rifugiati effettuate nel Paese donatore, le campagne di raccolta fondi destinate a finanziare o cofinanziare le attività di cooperazione allo

³ Il riferimento alla legge 104/92 è necessario in quanto alcune attività ivi elencate non sono invece presenti nella legge 328/00. Eccole:

- attività di supporto all'inclusione scolastica per gli alunni con disabilità (assistenza alla comunicazione e all'autonomia di cui all'articolo 13, comma 3, legge 104/92)
- attività per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità (articolo 18 legge 104/92)
- trasporto sociale non di linea (articolo 26 legge 104/92)
- assistenza personalizzata (articolo 39 legge 104/92)

sviluppo nei paesi di intervento, il sostegno a distanza ⁴, gli interventi di co-sviluppo che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo e le iniziative di inclusive business che vedono coinvolte anche imprese profit.

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore delle filiere del commercio equo e solidale, da intendersi – nelle more della approvazione definitiva della disciplina sul commercio equo e solidale - come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l'accesso del produttore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

Inoltre aggiungere le seguenti attività per le imprese sociali:

j) comunicazione a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di stranieri;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ed escludendo u), v) e w) (per le imprese sociali)

sull'art. 3 comma 2)

eliminare lettera b) e da lettera a) eliminare "con un incremento massimo del venti per cento"

Infine si richiede di ripristinare la acquisizione della qualifica impresa sociale per gli altri ETS. Potrebbero esserci ETS che preferirebbero aprire un ramo di "impresa sociale" nella stessa organizzazione invece che andare a creare un nuovo soggetto giuridico "impresa sociale" a cui collegarsi. Da valutare le complicazioni di natura organizzativa e di coinvolgimento del corpo lavorativo, dell'utenza e di altri soggetti interessati alle loro attività così come previste per l'IS rispetto ad un ETS.

⁴ Si definisce "Sostegno a Distanza" una forma di liberalità, consistente nell'erogazione periodica, entro un dato orizzonte temporale, da parte di una o più persone fisiche o di altri soggetti, di una definita somma di denaro ad una organizzazione, affinché la impieghi per la realizzazione di progetti di solidarietà internazionale, i quali: a. abbiano come destinatari una o più persone fisiche minori o giovani in condizioni di rischio povertà ed emarginazione; b. promuovano il contesto familiare e le formazioni sociali, precisamente identificate, entro cui si svolge la personalità del minore; c. favoriscano la relazione interpersonale tra sostenitori e beneficiari e/o la creazione di un rapporto di vicinanza umana e di conoscenza (Fonte: Agenzia delle Onlus 2009).

